

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 609 def. - COD 478
Bruxelles, 1° dicembre 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 88/388/CEE⁽¹⁾ prevede che:

"Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 100A del trattato, adotta le disposizioni appropriate relative:

- alle fonti di aromi composti da prodotti alimentari, nonché da erbe e spezie normalmente considerate come alimenti,
- alle fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici, oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e spezie normalmente considerate come alimenti,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui al quarto e quinto trattino,
- ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché alle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione."

Il presente regolamento concerne gli aromi. Se necessario, saranno proposte altre disposizioni per le altre categorie di aromi.

2. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) è stato consultato nel dicembre 1991 sui principi relativi ad una valutazione di sicurezza degli aromi. Il suo parere è stato pubblicato (29a serie). Lo SCF raccomanda che gli aromi siano sottoposti ad una opportuna valutazione di sicurezza. Il comitato ha convenuto di tener conto dei risultati del Consiglio di Europa (comitato di esperti sugli aromi), della "Food and drug administration" (FDA) e della "Flavours and Extracts Manufacturers Association (FEMA). Il comitato ha anche definito i criteri per la valutazione di sicurezza degli aromi. Le sostanze aromatizzanti saranno valutate per gruppi aventi strutture chimiche simili.

(1) GU L 184 del 15.07.1988, p. 61

3. Il presente regolamento definisce i criteri generali (allegato I) per l'impiego di aromi nei prodotti alimentari. In base a questi criteri generali e ai pareri del comitato scientifico per l'alimentazione umana, sarà elaborato un elenco comunitario positivo di sostanze, secondo una procedura di comitato. Le sostanze giudicate accettabili dal comitato scientifico dell'alimentazione umana saranno incluse nell'elenco: trattandosi di misure tecniche, la procedura di tipo comitato è la più opportuna. L'elenco sarà elaborato in fasi successive.

4. Dopo il 31 dicembre 1993, l'industria alimentare dovrà utilizzare le sostanze aromatizzanti soggette alla procedura stabilite nelle disposizioni del presente regolamento. Alcuni industriali dovranno pertanto adeguare i loro processi di fabbricazione. Il progetto di regolamento non avrà probabilmente effetti negativi sull'occupazione.

5. Motivazione della proposta di direttiva in termini di sussidiarietà
- Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi che competono alla Comunità?

Gli obiettivi principali del regolamento previsto sono:

- la realizzazione di un elevato livello di protezione dei consumatori
- il miglioramento della libera circolazione delle merci nel mercato interno nonché
- l'aumento della sicurezza giuridica per gli operatori economici, in particolare per l'industria alimentare

relativamente all'impiego delle sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari.

Gli obiettivi rispondono agli obblighi dell'articolo 100 A del trattato e si situano nel quadro dell'articolo 5 della direttiva 88/388/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

- L'azione prevista è di competenza condivisa con gli Stati membri?

Si tratta di una competenza condivisa.

- Qual'è la dimensione comunitaria del problema?

Le situazioni legislative negli Stati membri sono molto diverse: alcuni Stati hanno elaborato elenchi positivi di sostanze aromatizzanti, altri si sono limitati ad un principio generale di innocuità o ad un elenco di sostanze vietate. Queste divergenze provocano ostacoli agli scambi per i prodotti aromatizzati.

- Qual'è la soluzione più efficace tra i mezzi delle Comunità e quelli degli Stati membri?

Conformemente alle raccomandazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione umana (cfr. 29a relazione -1993), le sostanze aromatizzanti devono essere oggetto di un'opportuna valutazione tossicologica. Considerato il numero delle sostanze in causa (2000-3000), le valutazioni vanno effettuate a livello comunitario, utilizzando le risorse disponibili negli Stati membri attraverso la cooperazione scientifica.

- Quale plusvalore concreto apporta l'azione prevista della Comunità e quali sarebbero i costi del non intervento?

Il regolamento proposto faciliterà la libera circolazione dei prodotti alimentari nella Comunità. La mancanza di intervento perpetuerebbe la compartimentazione dei mercati nazionali.

- Di quali modalità di azione dispone la Comunità?

La realizzazione del mercato interno rende necessario il ricorso ad un dispositivo legislativo vincolante.

- E' necessaria una regolamentazione uniforme oppure è sufficiente una direttiva che stabilisca obiettivi generali e rinvi l'esecuzione agli Stati membri?

E' necessaria un'armonizzazione totale in quanto si tratta di elaborare un elenco comunitario di sostanze accettabili sotto il profilo tossicologico.

Proposta di

**REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,⁽¹⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale,⁽²⁾

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando che la direttiva del Consiglio 88/388/CEE⁽³⁾ del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione, prevede l'adozione dal Consiglio di provvedimenti sulle sostanze aromatizzanti,

considerando che le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di aromi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali avendo così un'incidenza diretta sulla realizzazione o sul funzionamento del mercato comune,

considerando che è necessario ravvicinare dette legislazioni per conseguire la libera circolazione dei prodotti alimentari,

considerando che, in relazione alla portata e agli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dal presente regolamento oltre ad essere necessarie sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi citati che non possono essere raggiunti singolarmente dagli Stati membri,

(1) GU L 184 del 15.07.1988, p.61

(2)

(3) GU L 184 del 15.07.1988, p.61

considerando che le legislazioni sugli aromi destinati ai prodotti alimentari devono in primo luogo tener conto delle esigenze della salute umana, ma anche, entro i limiti necessari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e tecniche,

considerando che è necessario fissare i criteri generali di impiego degli aromi,

considerando che, secondo i più recenti pareri scientifici, è necessario elaborare un elenco degli aromi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari,

considerando che l'elenco deve essere aperto e poter essere modificato in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica,

considerando che può rivelarsi necessario, per motivi sanitari, adottare condizioni di impiego per determinati aromi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce la procedura per l'introduzione di norme sugli aromi, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, terzo, quarto, quinto e sesto trattino della direttiva del Consiglio 88/388/CEE.
2. Il presente regolamento si applica agli aromi impiegati o destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari per conferire loro odore e/o gusto, come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 88/388/CEE.
3. Il presente regolamento si applica, fatte salve le direttive specifiche che consentono l'impiego delle sostanze contemplate dal presente regolamento per scopi diversi da quelli menzionati all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 2

1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegati soltanto aromi conformi ai criteri generali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.
2. Sarà elaborato un elenco degli aromi il cui uso è autorizzato ad esclusione di tutti gli altri. L'elenco potrà essere elaborato in fasi successive.

L'elenco sarà adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 e potrà includere condizioni per prevedere l'aggiunta di altri aromi.
3. Gli aromi saranno inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 1, in base ai criteri generali descritti nell'allegato I.

Articolo 3

1. Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'impiego di determinate categorie di aromi, come definito all'articolo 1 della direttiva 88/388/CEE, in determinati prodotti alimentari.
2. Gli aromi di queste categorie devono tuttavia essere conformi al disposto dell'allegato I.

Articolo 4

La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione del Consiglio 69/414/CEE. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

(5) GU L 291 del 19.11.1969, p.9

Articolo 5

Gli Stati membri non possono vietare, restringere o ostacolare la commercializzazione o l'impiego degli aromi conformi al disposto del presente regolamento.

Articolo 6

Per allineare le disposizioni comunitarie vigenti sul presente regolamento, saranno adottate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1993.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Criteri generali per l'impiego delle sostanze aromatizzanti:

1. Le sostanze aromatizzanti possono essere autorizzate a condizione che:
 - non presentino rischi per la salute dei consumatori, per quanto possa essere valutato in base alla documentazione scientifica disponibile,
 - il loro impiego non tragga in errore il consumatore, nel senso ad esempio di celare gli effetti dell'impiego di materie prime difettose o di pratiche di fabbricazione inopportune.
2. Per valutare i possibili effetti nocivi di una sostanza aromatizzante, essa deve essere sottoposta ad un'opportuna valutazione tossicologica. Se una sostanza aromatizzante contiene o si compone di organismi geneticamente modificati, quali menzionati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE(6) del Consiglio, non si applicano gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE. Nella valutazione di sicurezza di questa sostanza aromatizzante si deve tuttavia tener conto della necessità di garantire la sicurezza ambientale di cui alla direttiva 90/220/CEE.
3. Tutte le sostanze aromatizzanti devono essere tenute sotto continuo controllo e se necessario si deve procedere ad una nuova valutazione.

(6) GU L 117 del 08.05.1990, p.15

M

ISSN 0254-1505

COM(93) 609 def.

DOCUMENTI

IT

10

N. di catalogo : CB-CO-93-666-IT-C

ISBN 92-77-62321-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo